

Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 23-02-2022, n. 6002

DIVORZIO

Assegno di divorzio

Il giudizio, pur dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno garantire al richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle aspettative professionali eventualmente sacrificate.

Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 23-02-2022, n. 6002

DIVORZIO

Assegno di divorzio

Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile va esclusa la necessità di una condizione d'indigenza dell'istante, reputando, invece, sufficiente un apprezzabile deterioramento della sua situazione economica), tale da imporre un riequilibrio con quella dell'ex coniuge, al fine non già di assicurare la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, come ritenuto in passato, ma, conformemente ai principi richiamati, il mantenimento di un livello reddituale proporzionato all'impegno profuso nella vita familiare.